

 PROVINCIA di Alessandria	COMUNE di
--	------------------------

CONVENZIONE

**PER L’AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA DELLE FUNZIONI
DI STAZIONE APPALTANTE**

tra

la Provincia di Alessandria (di seguito denominata Provincia), rappresentata da.....,
domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Alessandria, Piazza Libertà 17 –
15121 Alessandria

e

il Comune di (di seguito denominato Comune), rappresentato da.....,
domiciliato per la carica presso la sede del Comune, Via.....

VISTI

- L’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- L’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE

- il comma 4 dell’art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, in Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha generalizzato l’obbligo degli acquisti centralizzati per

i comuni, sostituendo il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163

“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” come di seguito riportato:

“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto /2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”;

- il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 è stato da ultimo modificato dall'art. 23-bis della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, che ha aggiunto il seguente periodo: “...Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”;
- che l'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014 cit., come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, in Legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33, d.lgs. 163/2006 dovranno trovare applicazione a decorrere dal 1° settembre 2015 per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, e che, in forza del comma 3 dello stesso articolo 23-ter, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti potranno comunque procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

- ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014 l'assistenza tecnico amministrativa agli enti locali resta confermata fra le funzioni fondamentali di competenza provinciale, mentre il successivo comma 88 specifica che la provincia puo' altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 49-94403 del 14-10-2014 la Provincia di Alessandria ha individuato lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per conto dei comuni del territorio quale obiettivo di interesse strategico, al fine di rilanciare il ruolo di assistenza e coordinamento storicamente svolto, nei confronti delle comunità locali, da parte dell'ente di area vasta;
- Con nota n.p.g. 110304 del 03/12/2014 il Presidente della Provincia di Alessandria ha avviato un'indagine conoscitiva presso i Comuni del territorio allo scopo di individuare quelli eventualmente interessati ad avvalersi della Provincia per lo svolgimento delle procedure d'appalto di futura indizione;
- Con nota.....il sindaco del Comune di.....ha manifestato il proprio interesse ad aderire all'iniziativa;
- Con deliberazione n.... del.... il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di convenzione-tipo per la disciplina dei rapporti fra la Provincia ed i Comuni aderenti, definendo altresì le condizioni economiche di svolgimento del servizio, ed individuando nella struttura provinciale deputata alla gestione delle gare ed alla stipulazione dei contratti la struttura preposta all'espletamento delle procedure per conto dei comuni;
- Il Consiglio Comunale di.....con deliberazione n.....del.....ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento alla Provincia delle funzioni di stazione appaltante

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina lo svolgimento da parte della Provincia delle funzioni di stazione appaltante per conto del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 88, della legge n. 56 del 07.04.2014 e dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23/06/2014 n. 89.
2. Il Comune, con la stipula della presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 individua la Provincia quale Ente operante in veste di Centrale di Committenza con delega di funzioni, secondo quanto previsto dal citato art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
3. La Provincia assume e svolge le predette funzioni per conto e nell'interesse del Comune, attraverso la struttura provinciale preposta alla gestione delle gare, in conformità alle disposizioni e pattuizioni che seguono.

Art. 2

Attività svolte dalla Provincia.

1. La Provincia, nella funzione di Stazione appaltante, curerà per conto del Comune la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolgerà le seguenti attività e servizi:

- a) collaborare con il Comune alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato;
- b) concordare con il Comune la procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) definire, in collaborazione il Comune, il criterio di aggiudicazione;
- d) definire d'intesa col Comune, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni e ponderazioni;
- e) redigere e sottoscrivere gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- f) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- g) nominare la commissione di gara;
- h) provvedere all'aggiudicazione provvisoria e definitiva;
- i) verificare, secondo le modalità stabilite dalla normativa, la congruità dell'offerta nel caso di offerte anormalmente basse;
- l) collaborare con il Comune alla gestione degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- m) collaborare con il Comune ai fini della stipulazione del contratto;
- n) curare, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;
- o) supportare il RUP per la raccolta delle informazioni tecniche e amministrative e la trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs n. 163/2006.

2. L'attività di cui al comma 1 verrà svolta dal personale della Provincia presso i propri uffici, utilizzando i locali, gli strumenti e le attrezzature informatiche in dotazione. Eccezionalmente, a richiesta, l'attività potrà svolgersi presso uffici comunali da definire in base alle esigenze che di volta in volta dovessero presentarsi, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e di concerto con le indicazioni fornite dal Comune, in persona del legale rappresentante o del RUP.

3. La Provincia si impegna ad attivare la procedura di gara di norma entro gg. 30 dalla ricezione della determinazione a contrattare, corredata della documentazione progettuale, da parte del Comune. Il termine si intenderà decorrente dalla ricezione della documentazione completa e resterà sospeso nel caso in cui gli uffici provinciali dovessero richiedere al RUP, o al progettista chiarimenti, integrazioni o modifiche della documentazione ricevuta, in quanto ritenuta incompleta, irregolare o non conforme alla vigente normativa. Tempistiche diverse potranno essere concordate col Comune in relazione a specifiche esigenze e/o procedure e compatibilmente con le priorità derivanti dalle altre attività in corso di svolgimento.

4. Completata la procedura di aggiudicazione provvisoria, la Provincia richiederà al Comune di confermare l'interesse alla definizione del contratto e la relativa disponibilità finanziaria. Il Comune si impegna a comunicare le proprie determinazioni entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la conferma si intenderà tacitamente acquisita. Successivamente alla ricezione delle suddette determinazioni del Comune o allo spirare del termine di 15 giorni, la Provincia procederà al compimento degli atti consequenziali quali l'approvazione dei verbali di gara e l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

5. Compete in ogni caso alla Provincia la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa e l'adozione degli atti consequenziali all'esito della verifica. L'esito delle verifiche verrà tempestivamente comunicato al Comune.

Art. 3

Attività che restano nella competenza del Comune

1. Restano di competenza del Comune:

- a) la nomina del Responsabile del Procedimento ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006. Detto Responsabile è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Le Funzioni ed i compiti del Responsabile del Procedimento sono specificate dall'art. 10 del D.P.R. 207/2010;
- b) le attività di individuazione dei fabbisogni e delle opere da realizzare o prestazioni da acquisire;
- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto o il complemento, ivi compresa l'individuazione dei parametri di valutazione e l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d) acquisizione del C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) relativi all'intervento da appaltare;
- e) l'adozione della determinazione a contrarre;
- f) nel caso di procedura negoziata, l'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 163/2006; qualora il Comune per l'individuazione richiedesse l'effettuazione di indagine esplorativa mediante avviso pubblico, il relativo espletamento sarà curato dalla Provincia, con rimborso dei costi a carico del Comune; in tal caso la Provincia definirà i criteri selettivi degli aspiranti in accordo con il Comune;

- g) l'individuazione, d'intesa con la Provincia, delle testate giornalistiche per le pubblicazioni di legge e delle eventuali forme di pubblicità facoltativa, con rimborso dei costi a carico del Comune;
- h) la stipulazione del contratto d'appalto;
- i) l'affidamento della direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione e del coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione;
- l) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione ed ai pagamenti;
- m) il collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori e la verifica di conformità di forniture e servizi;
- n) tutti gli adempimenti connessi derivanti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione;
- o) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs n. 163/2006.

2. Nella fase di preparazione della gara il Comune concorda con la Provincia la tipologia di gara, il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione delle offerte e i relativi fattori ponderali, i requisiti di capacità tecnica-professionale e di capacità economica-finanziaria che costituiscono gli elementi di qualificazione degli operatori economici che dovranno essere recepiti nella determinazione a contrattare del Comune stesso.

3. Il Comune si impegna a fornire tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della Provincia, così come definiti all'art. 2.

4. Le attività relative alla gestione di eventuali ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate alla competenza del Comune. La Provincia assicura la propria collaborazione in ogni fase del contenzioso e fornisce tutti gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

5. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al precedente comma restano a carico del Comune, che vi provvederà utilizzando eventualmente le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15.10.2010, n. 207 ed a tal fine inserite nel quadro economico.

Art. 4

Nomina della commissione di gara

1. La commissione di gara è nominata dal Dirigente della Provincia preposto alla struttura deputata alla gestione delle gare previo accordo con il R.U.P. del Comune interessato, applicando i criteri di cui alla normativa vigente e secondo le modalità di cui al Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia.
2. Nel caso di componenti esterni, le relative spese restano a carico del Comune, stabilendo il compenso nel provvedimento di nomina. Spetta al Comune valutare se la nomina di componenti esterni sia opportuna e sostenibile dal punto di vista economico.
3. Nel caso in cui il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, almeno un componente deve essere un dipendente del Comune.

Art. 5

Rapporti fra il RUP e il responsabile del procedimento di gara

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, in forza della delega conferita, sono demandate alla struttura della Provincia preposta alla gestione delle gare le funzioni di RUP per lo svolgimento delle procedure di gara conferite alla medesima. Pertanto la struttura della Provincia preposta alla gestione delle gare, attraverso il Responsabile, espleta le attività e le competenze proprie del RUP di cui al D.P.R. n. 207/2010 in relazione allo svolgimento della procedura di gara.

2. Il Responsabile della struttura provinciale preposta alla gestione delle gare comunica al RUP comunale l'andamento della procedura e lo consulta senza particolari formalità in relazione ad eventuali problematiche emerse in fase di affidamento.

Art. 6

Corrispettivo delle prestazioni

1. Il compenso riconosciuto dal Comune alla Provincia, con riferimento al valore della procedura da espletare e alle prestazioni richieste è così costituito:

1. rimborso delle spese vive sostenute dalla Provincia per il pagamento delle spese di pubblicazione obbligatoria (se previste), ovvero per il pagamento delle spese di pubblicità facoltativa concordate col Comune, delle spese correlate alla costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici. A tal fine la Provincia fornirà al Comune dettagliato rendiconto delle spese sostenute, corredato delle opportune pezze giustificative;
2. rimborso delle spese generali sostenute dalla Provincia per lo svolgimento della procedura, determinato in modo forfetario nella misura che segue:
 - 0,50 % sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, con un minimo di € 500,00=, per importi a base d'appalto fino ad € 500.000,00;
 - 0,30 % sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 500.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 500.000,00;
 - 0,20 % sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 2.000.000,00 e fino ad € 5.000.000,00 da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 2.000.000,00;
 - 0,10% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 5.000.000,00 da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 5.000.000,00.

2. Le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese, concordate ma non comprese dalla presente convenzione, sono a carico del Comune che provvederà ad inserirle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010.

3. Le spese relative alle eventuali, ulteriori competenze affidate dall'Ente alla Provincia di cui all'art. 8 della presente Convenzione sono a carico dell'Ente, che provvederà ad inserirle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010 e che procederà al pagamento con le modalità che saranno indicate nel previsto Atto Aggiuntivo alla presente Convenzione.

Art. 7

Modalità di pagamento

1. La Provincia redige e trasmette al Comune il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione degli eventuali costi anticipati dalla Provincia e soggetti a rimborso.

2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata di copia autentica dei verbali di gara relativi alla procedura esperita e di tutta la documentazione relativa alla stessa procedura in modo da consentire al Comune di formalizzare la stipulazione del contratto e procedere ai successivi adempimenti.

3. Il Comune si impegna a liquidare a favore della Provincia il corrispettivo calcolato ai sensi del precedente articolo 6, "Corrispettivo delle prestazioni", entro 20 giorni dalla ricezione della rendicontazione e documentazione di cui sopra, secondo le modalità specificatamente indicate dalla Provincia.

Art. 8

Ulteriori eventuali competenze della Provincia

1. Il Comune può avvalersi della Provincia, ove lo ritenga opportuno e con oneri a proprio carico, anche per le funzioni tecniche legate a tutti o a parte degli interventi oggetto della presente convenzione. La Provincia si riserva, in relazione alla propria disponibilità di personale, di accettare l'incarico mediante stipulazione di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

2. Le funzioni tecniche, a titolo indicativo e non esaustivo, sono le seguenti:

a) redazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 17 a 23 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; il progetto preliminare elaborato sarà trasmesso all'Ente al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà reso entro gg 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di progettazione;

b) redazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 93, comma 4, D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 24 a 32 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; a tal fine la Provincia procederà agli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex D.Lgvo n. 81 del 09.04.2008 nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche;

c) convocazione e gestione di "Conferenza di Servizi" finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77, del D.P.R. n. 383/94 e del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

d) redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 33 e seg. del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 da trasmettere all'Ente aderente per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara;

e) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza n. 81/2008 e m.i.;

f) verifica dei progetti ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 44 a 59 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;

g) istituzione dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico contabile dell'intervento e affidamento incarichi ex D.L.gvo n. 81 del 09.04.2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

h) esame di eventuali proposte di varianti;

i) collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 141 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 215 a 238 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;

l) sviluppo di tutti i procedimenti connessi alla prevenzione incendi di cui al D.P.R.. 151/2011 e del D.M. 07/08/2012;

m) sviluppo di ogni altro procedimento tecnico, anche in campo urbanistico e trasporti stico, circa i quali la Provincia abbia specifiche competenze.

3. Il compenso per l'attività svolta dalla Provincia sarà determinato in sede di atto aggiuntivo, in riferimento, ove possibile, allo stanziamento da destinarsi al fondo per la

progettazione interna di cui all'art. 93, commi 7- *bis* e s.s. D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., maggiorato di una quota per rimborso spese generali.

Art. 9

Trattamento dei dati

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 il Comune esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla Provincia, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.

2. Con la sottoscrizione del presente atto il legale rappresentante del Comune nomina il Responsabile della struttura provinciale preposta alla gestione delle gare, responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate in gestione alla Provincia medesima.

Art. 10

Sottoscrizione ed efficacia della convenzione

1. La stipulazione del presente Atto avrà luogo mediante sottoscrizione con firma digitale o elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

2. Gli obblighi assunti dalle parti contraenti decorrono dalla data della sottoscrizione congiunta dell'atto.

3. L'adesione del Comune alla Convenzione non pregiudica la possibilità dello stesso di avvalersi di modalità alternative per l'affidamento degli appalti di propria competenza.

Art. 11

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2016, e potrà essere rinnovata previo assenso espresso da parte degli Enti aderenti.
2. La Provincia garantisce in ogni caso l'ultimazione delle procedure in corso alla data di scadenza.

Art. 12

Recesso dalla Convenzione

1. La Provincia e il Comune aderente hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo, ferma restando l'ultimazione delle procedure in corso, ed il conseguente pagamento degli oneri in capo al Comune verso la Provincia.

Art. 13

Norme finali

1. Il presente Atto raccoglie ed attesta il consenso delle parti.
2. Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione del giudice competente.

3. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

4. La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, lì.....

per la Provincia di Alessandria_____

per il

COMUNE_____